

C.I.G.: 03600209E4

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO
IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE PER IL PERIODO
DAL 01 NOVEMBRE 2009 AL 31 DICEMBRE 2012**

**CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

Articolo 1 – Oggetto e importo complessivo dell'appalto

Oggetto dell'appalto è il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto per un importo complessivo presunto di € 870.923,08.

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo (al netto di IVA al 4%) offerto in sede di gara e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla Società ed effettivamente consegnato dall'appaltatore, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono pasto è pari a € 11,10.

Le variazioni di imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto che verrà stipulato con l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto del valore facciale di € 11,10 (Euro undici/10) iva compresa, in favore del personale della S.p.A. Autovie Venete (di seguito Società) che diano accesso ad una rete di esercizi pubblici convenzionati per la consumazione di un pasto.

Il valore facciale del buono pasto potrà essere variato previa richiesta scritta della Società almeno **30 (trenta) giorni** prima della emissione dei nuovi buoni pasto.

Articolo 2 – Revisione dei prezzi e componenti essenziali di costo

Ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del medesimo decreto, con periodicità annuale si procederà alla revisione del prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 3 – Pagamenti - cessione del credito - cessione del contratto

3.1 Pagamenti

L'appaltatore alla consegna dei buoni emetterà una fattura riportante:

- a. il riferimento all'ordinativo emesso dalla Società;
- b. il numero totale dei buoni pasto effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;
- c. il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni pasto moltiplicato per il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- d. l'aliquota IVA.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario nel termine di 60 giorni data fattura fine mese.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e del rispetto, da parte dell'appaltatore, di tutte le condizioni contrattuali. In caso negativo il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Società.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Le fatture redatte nel rispetto della normativa dovranno riportare gli estremi del contratto (numero e data), diversamente la Società posticiperà di 30 (trenta) giorni il pagamento del corrispettivo cui le fatture medesime sono riferite.

3.2 Cessione del credito

Non è ammessa la cessione del credito..

3.3 Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Articolo 4 – Durata

Il servizio avrà decorrenza dal 01.11.2009 al 31.12.2012.

Articolo 5 - Requisiti degli esercizi convenzionati

Il servizio deve essere erogato per conto dell'appaltatore da esercizi con lo stesso convenzionati, che svolgono le seguenti attività:

- a. somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 287/1991 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché mense aziendali e interaziendali;

- b. cessioni di prodotti di gastronomia pronti al consumo immediato , effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, 1° comma, della Legge n° 443 dell'8.8.1985 nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. n° 114 del 31.3.1998, ed eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenente al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2, Legge 30.04.1962, n° 283 nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Articolo 6 – Caratteristiche del servizio

L'appaltatore garantisce ed organizza il servizio di mensa mediante buoni pasto aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 9.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere ubicati nel territorio del comune di Trieste.

Almeno un esercizio dovrà avere le caratteristiche prescritte dagli artt. 8 e 9, D. Lgs. 31.03.1998, n° 114.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente capitolato da parte degli esercizi con esso convenzionati.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del servizio

1. L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto un numero di esercizi e la loro dislocazione pari a quello dichiarato nella documentazione presentata in caso di aggiudicazione.
2. L'appaltatore dovrà comunicare alla Società, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 30 giorni successivi, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali garantendo le stesse condizioni contrattuali.
3. L'appaltatore avrà l'obbligo di risolvere il rapporto di convenzione con gli esercizi che non dovessero riconoscere il valore nominale del buono; in tale caso l'appaltatore avrà l'obbligo di immediata sostituzione dell'esercizio.
4. I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati all'Area Personale e Organizzazione della Società nel quantitativo ordinato.
5. Per la corretta esecuzione del servizio l'Area Personale e Organizzazione della Società comunicherà all'appaltatore, mediante files con tracciato record definito dalla Società ed inviato telematicamente, il quantitativo dei buoni che dovrà essere consegnato presso la sede della Società, Area Personale e Organizzazione, in Via Vittorio Locchi n° 19 – 34123 Trieste, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.
6. Le spese di produzione, imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'appaltatore.
7. Bimestralmente, l'appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati nel comune di cui all'art. 6 del presente capitolato. Qualora l'elenco aggiornato non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, si provvederà alla immediata risoluzione in danno del contratto.

Articolo 8 – Penali

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dalla Società all'appaltatore il quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Qualora le suddette giustificazioni non venissero formulate entro il termine o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio della Società, saranno definitivamente applicate.

La Società potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'appaltatore in nessun caso può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con la Società.

In caso di inadempienza per l'interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 (dieci) giorni, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dalla Società, rapportato alla media del trimestre precedente fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente capitolato.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta appaltante pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l'appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione notificata dalla Società. In tale caso si applicherà la penale sottoindicata.

Nel caso in cui l'appaltatore non garantisca l'adempimento di cui all'art. 7 del presente capitolato, si applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni singola contestazione.

Articolo 9 – Requisiti dei buoni pasto

I buoni pasto dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. dovranno consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale;
- b. il buono pasto dovrà essere del tipo non cedibile, non darà diritto a resto in danaro ad alcun titolo, comporterà l'obbligo da parte del fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore convenzionale del buono ed il costo della consumazione richiesta;
- c. dovranno costituire documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della ditta di emissione;
- d. dovranno essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- e. ogni buono pasto dovrà indicare la ragione sociale della Società, il numero di matricola e la numerazione progressiva non ripetibile ed il periodo di validità;
- f. i buoni pasto dovranno avere caratteristiche tecniche tali da renderli di difficile falsificazione;
- g. ogni buono pasto dovrà avere validità sino al mese di aprile dell'anno successivo alla data di emissione, quelli non utilizzati dovranno essere rimborsati o sostituiti con altrettanti in corso di validità, se restituiti entro il mese successivo la scadenza indicata sul fronte del buono;
- h. i buoni pasto saranno prodotti in carnet tascabili per facilitare la distribuzione all'interno della Società.

Articolo 10 – Controlli quantitativi e qualitativi

La Società si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare presso gli esercizi convenzionati la corrispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto.

Le suddette verifiche avranno lo scopo, tra l'altro, di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati dalla ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e della Società.

Ai soli fini statistici possono essere richiesti dalla Società dati aggregati sull'utilizzo dei buoni pasto.

Articolo 11 – Obblighi dell'appaltatore

- a. garantire per tutta la durata del rapporto contrattuale la continuità del servizio alternativo di mensa per tutto l'anno solare;
- b. provvedere all'espletamento del servizio con la massima diligenza tenendo esonerata la Società per ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e gli esercizi convenzionati nonché tra questi ultimi ed i fruitori del servizio;
- c. controllare e garantire il corretto adempimento delle condizioni del presente capitolato da parte degli esercizi convenzionati;
- d. comunicare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'ufficio di riferimento, il nominativo del personale dotato di adeguato livello di responsabilità ed il recapito telefonico e di fax, tali da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi all'esecuzione del presente appalto; detto ufficio e responsabile faranno da riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- e. consentire e favorire le verifiche da parte della Società in ordine alla regolarità del servizio e di utilizzo dei buoni pasto;
- f. fornire con oneri a carico dell'appaltatore e con tempestività i carnet di buoni pasto richiesti dall'Ufficio Personale della Società;
- g. non sospendere il servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Società.

La Società e l'appaltatore convengono che i rapporti con gli esercizi erogatori del servizio sostitutivo di mensa saranno tenuti esclusivamente dall'appaltatore e che, pertanto, la Società deve ritenersi esonerata da qualsiasi responsabilità. Sarà obbligo della Società rendere note ai propri dipendenti, utilizzatori del buono

pasto, con i sistemi e le modalità ritenute più idonee ed efficaci, i criteri di erogazione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per agevolare il corretto utilizzo dei buoni pasto.

Articolo 12 – Responsabilità

L'appaltatore risponderà per i danni che, direttamente o indirettamente, potrà provocare alla Società, ai suoi dipendenti e a terzi durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'appaltatore deve altresì esonerare la Società da ogni qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti che essa ha con gli esercizi convenzionati.

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.

Articolo 13 – Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dall'eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle somme che la Società dovesse eventualmente sostenere per fatto della ditta a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 113, del D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Società avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, con trattenuta sulla prima fattura utile.

La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

L'appaltatore dovrà essere provvisto di polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 copertura dei rischi igienico-sanitari e responsabilità anche degli esercizi convenzionati e, con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00, a copertura dei rischi "in itinere" legati all'utilizzo dei buoni pasto.

L'esistenza di tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

In caso di inottemperanza al deposito della polizza assicurativa con le specifiche e le modalità sopra indicata, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione della gara e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti in danno dell'appaltatore al verificarsi dei sottoelencati eventi:

- a. qualora l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla Legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, la Società procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria e resteranno a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla citata risoluzione contrattuale.
- b. sospensione o interruzione immotivata delle forniture e servizi per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- c. fallimento dell'appaltatore;
- d. qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare;
- e. qualora le penali comminate all'appaltatore superino il 10% del corrispettivo contrattuale;
- f. nel caso in cui si accerti che l'appaltatore non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta;
- g. qualora l'appaltatore abbia ridotto del 3% (treper cento), senza provvedere alla contestuale sostituzione con altrettanti esercizi convenzionati, il numero dei locali convenzionati e di cui all'elenco presentato in sede di gara, per ogni comune di ubicazione;
- h. in caso di un numero superiore a 4 (quattro) inadempienze nel corso dell'anno solare contestate per iscritto dalla Società e non giustificate;
- i. in caso di inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

L'appaltatore acconsente al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse all'appalto in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

L'appaltatore è tenuto ad operare in conformità al decreto succitato, ed a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui eventualmente venisse in possesso.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 17 – Osservanza delle condizioni normative del CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL in vigore per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso nonché l'esclusione dell'utilizzo di personale con età inferiore ai 18 anni, come previsto dai criteri indicati nella Certificazione Internazionale di Qualità SA 8000.

Articolo 18 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero derivare dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Trieste. Si esclude il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 – Regime fiscale e spese contrattuali

Il contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria sarà redatto in due originali in bollo ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso.

Sono a carico della ditta le spese di segreteria e bollatura.

Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.